SOGESID
Via Calabria 35
00187 Roma

CAPITOLATO DI POLIZZA D&O
LOTTO 1

DEFINIZIONI :

AMMINISTRATORI:	s'intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o che sarà in futuro, amministratore, consigliere, membro del consiglio di gestione, sindaco, membro del comitato per il controllo sulla gestione, membro del consiglio di sorveglianza, direttore generale, nonché dirigente della SOCIETA' e qualsiasi dipendente che agisca in qualità di amministratore di fatto della stessa. AMMINISTRATORI sono da intendersi altresì: • i membri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001; • i membri del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001; • la persona responsabile della trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy"); • la persona responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; • sempre che il FATTO ILLECITO a loro riferibile riguardi l'esercizio delle loro funzioni manageriali e di supervisione; • il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (262/2005); Si intendono ricompresi nella presente definizione anche gli eredi od i rappresentanti legali dell'AMMINISTRATORE (in caso di decesso, perdita della capacità giuridica, dichiarazione di insolvenza o fallimento di quest'ultimo) chiamati a rispondere di FATTI ILLECITI commessi dall'AMMINISTRATORE**.**
ASSICURATORI	i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nel CERTIFICATO.
ATTI TERRORISTICI	si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di forza e/o violenza: • per ragioni politiche • contro autorità governative od altre autorità statali • volti as incutere paura alla popolazione
CERTIFICATO	si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati della CONTRAENTE, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli dell'Assicurazione. Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto.
CIRCOSTANZA	s'intende una o più delle seguenti fattispecie: (I) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA'; (II) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un AMMINISTRATORE o l'operato della SOCIETÀ da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di detti soggetti; (III) qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un AMMINISTRATORE o la

	SOCIETA' siano a conoscenza e da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA'.
CONTRAENTE	s'intende la SOCIETA', indicata nel CERTIFICATO, che sottoscrive la presente POLIZZA.
CIRCOSTANZA	s'intende ogni società di capitali in cui la SOCIETA' – ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile - direttamente o indirettamente (I) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; o (II) dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; o (III) ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione; o esercita un'influenza dominante in virtù di particolari accordi contrattuali. Resta inteso che la copertura assicurativa delle CONTROLLATE cesserà automaticamente alla data di cessazione del rapporto di controllo o di scioglimento delle stesse e, conseguentemente, i FATTI ILLECITI commessi successivamente a tale data saranno esclusi dalla garanzia.
COSTI, ONERI E SPESE	s'intendono gli onorari e le spese di legali e professionisti in genere, ragionevolmente da sostenersi o sostenuti - previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI - nella difesa di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia, fermo restando quanto previsto dalla lettera B della Sezione V che segue. A meri fini di chiarezza si precisa che dalla definizione di "COSTI, ONERI E SPESE" restano escluse le somme eventualmente dovute dalla SOCIETA' agli AMMINISTRATORI per l'assistenza da essi prestata nell'ambito della difesa di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO..
DIPENDENTE	s'intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro alle dipendenze della SOCIETA', senza riguardo alla natura del relativo contratto. Dalla definizione di "DIPENDENTE" restano esclusi gli AMMINISTRATORI, i dirigenti, i consulenti, gli agenti della SOCIETA' ed i loro rispettivi dipendenti.
FATTO ILLECITO	s'intende ogni reale o presunto errore, dichiarazione inesatta, fatto, omissione, negligenza, inadempienza ai doveri, inosservanza di doveri fiduciari, commessi, tentati o presunti da parte degli AMMINISTRATORI mentre agiscono nella loro qualità di AMMINISTRATORI od in ogni questione sollevata contro gli AMMINISTRATORI in virtù della loro carica.
LIMITE DI INDENNIZZO"	s'intende la somma indicata nel CERTIFICATO, ovvero l'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l'eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE. Qualora nel presente contratto sia previsto un "sottolimite di indennizzo", esso non dovrà intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma dovrà intendersi ricompreso in quest'ultimo e rappresenterà, con riferimento al rischio specifico cui si riferisce, l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ed in aggregato annuo.
PERDITA	s'intende – fermo restando quanto previsto dalla sezione IV – Esclusioni - il pregiudizio economico subito da, le somme da riconoscere a terzi – ivi inclusa la pubblica amministrazione - in conseguenza di un'accertata e riconosciuta responsabilità degli AMMINISTRATORI, in sede giudiziale od a seguito di arbitrato od accordi transattivi, stipulati previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI. Il termine "PERDITA" non comprende

	imposte e rischi non assicurabili secondo la vigente legislazione negli stati laddove la RICHIESTA DI RISARCIMENTO è avanzata. Resta inteso che la definizione di "PERDITA" non comprende retribuzioni e, comunque, somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla SOCIETA' ad AMMINISTRATORI e/o DIPENDENTI.
PERIODO DI ASSICURAZIONE	s'intende il periodo indicato nel CERTIFICATO.
PERIODO DI OSSERVAZIONE	s'intende il periodo, successivo al PERIODO DI ASSICURAZIONE, concesso dagli ASSICURATORI alle condizioni di cui alla SEZIONE III, entro il quale gli AMMINISTRATORI potranno notificare per iscritto RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o attribuibili ad un FATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o durante il PERIODO DI RETROATTIVITA' e delle quali gli AMMNISTRATORI abbiano avuto notizia per la prima volta durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE.
PERIODO DI RETROATTIVITA'	si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO alla voce "RETROATTIVITA'" e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicata nel CERTIFICATO. Gli AMMINISTRATORI potranno denunciare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE, rispettivamente avanzate nei loro confronti e di cui siano venuti a conoscenza per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI commessi o che si presume siano stati commessi individualmente o collettivamente entro detto periodo di tempo. I LIMITI di INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO non s'intenderanno in alcun modo incrementati per effetto della presente definizione.
POLIZZA	il presente contratto di assicurazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI	s'intende qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od autorità preposti al controllo e/o alla supervisione della SOCIETA' e/o degli AMMINISTRATORI
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	s'intende qualsiasi contestazione da chiunque avanzata, in sede giudiziale o stragiudiziale, comprese lettere di diffida e/o messa in mora, nei confronti di un AMMINISTRATORE. Per RICHIESTA DI RISARCIMENTO s'intende altresì qualsiasi PROCEDIMENTO SPECIALE promosso contro un AMMINISTRATORE. Ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o più RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da, basate su od attribuibili ad un singolo FATTO ILLECITO, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO ai fini della presente POLIZZA.
SOCIETA'	s'intende la SOCIETA' indicata nel CERTIFICATO oltre che tutte le CONTROLLATE.
SOCIETA' ESTERNA	si intende qualsiasi entità, espressamente indicata nel CERTIFICATO e che rientri nelle seguenti categorie: a) enti senza scopo di lucro in cui la SOCIETA' abbia una rappresentanza negli organi direttivi; b) enti in cui la SOCIETA' detenga una quota del capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%
SOSTANZE INQUINANTI	s'intende qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fumi, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti. Nel termine rifiuti sono da ritenersi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali riciclati e riconvertiti.
SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI	s'intendono le spese sostenute dagli AMMINISTRATORI in relazione a PROCEDIMENTI SPECIALI.

La Società Il Contraente

_____ _____

OBBLIGAZIONE TEMPORALE DEGLI ASSICURATORI ("CLAIMS MADE") e CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

La presente POLIZZA è stipulata su base "Claims Made". Essa, subordinatamente ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte che seguono, assicura esclusivamente:

le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta contro gli AMMINISTRATORI e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI compresi in garanzia anche verificatisi prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato nel CERTIFICATO alla voce "RETROATTIVITA'";

1. le RICHIESTE DI RISARCIMENTO in materia di diritto del lavoro avanzate per la prima volta contro gli AMMINISTRATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per i soli FATTI ILLECITI elencati al punto 2 della Sezione II che segue (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro), anche verificatisi prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato nel CERTIFICATO alla voce "RETROATTIVITA'";

(Le parole in lettere maiuscole che precedono devono essere intese nel senso indicato nelle Definizioni di cui alla Sezione I della POLIZZA).

IlCERTIFICATO di assicurazione forma parte integrante ed essenziale del presente contratto di assicurazione.

1) COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI

a) risarcire ogni PERDITA imputabile agli AMMINISTRATORI conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia avanzata contro gli AMMINISTRATORI, ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE.
   La presente copertura non opera nel caso in cui la SOCIETA' abbia tenuto indenni gli AMMINISTRATORI rispetto alla PERDITA e fino a concorrenza della somma corrisposta;
b) rimborsare quanto corrisposto dalla SOCIETA' agli AMMINISTRATORI in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia avanzata contro gli AMMINISTRATORI e per la quale è consentito o richiesto dalla legge che la SOCIETA' tenga indenni gli AMMINISTRATORI, ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE;

2) COPERTURA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

risarcire ogni PERDITA imputabile agli AMMINISTRATORI in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO riconducibile a casi di:

(I) ingiusto o illecito licenziamento o risoluzione di contratto di lavoro subordinato;
(II) dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente;
(III) violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, ovvero di accordi collettivi nazionali o integrativi vincolanti, in materia di lavoro dipendente;
(IV) privazione ingiustificata di avanzamento nella carriera, nell'impiego o nell'anzianità;
(V) ingiuste sanzioni disciplinari o valutazioni negative ingiustificate o la mancata adozione di politiche e procedure adeguate riferite al lavoro dipendente ed al luogo di lavoro;
(VI) inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili;

(VII) insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della dignità del lavoratore dipendente;

(VIII) procedimenti disciplinari in genere;

SEZIONE III. a – CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

Fermi restando tutti i termini, le condizioni, le esclusioni e l'obbligazione temporale dell'ASSICURATORI ("claims made") di cui alla presente POLIZZA, saranno applicate le seguenti estensioni:

A. Procedimenti speciali

Gli ASSICURATORI si obbligano a rimborsare agli AMMINISTRATORI, a fronte dell'esibizione di regolari fatture, le SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI secondo i criteri della Sezione V paragrafo C che segue, da essi ragionevolmente sostenuti – previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI – nell'ambito di PROCEDIMENTI SPECIALI.

B. Periodo di Osservazione

1. Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, non venga stipulata da parte della SOCIETA' o degli AMMINISTRATORI un'altra POLIZZA con gli ASSICURATORI per l'annualità successiva, sarà concesso automaticamente – e senza sovrappremio – un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 30 giorni, sempreché la SOCIETA' o gli AMMINISTRATORI non esercitino il diritto di cui al successivo punto 2.
2. Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la SOCIETA' o gli AMMINISTRATORI non stipulino un'altra POLIZZA con gli ASSICURATORI per l'annualità successiva, essi potranno chiedere agli ASSICURATORI la concessione di un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 12 mesi successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue.
3. Qualora alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI non prestino il proprio consenso alla stipulazione di una nuova POLIZZA per l'annualità successiva, la SOCIETA' o gli AMMINISTRATORI potranno chiedere un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 12, 24 o 36 mesi, a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue.
   Resta inteso che un'offerta da parte degli ASSICURATORI di termini, condizioni e limiti di indennizzo e/o premio diversi da quelli della POLIZZA in scadenza, non sarà considerata di per sé un rifiuto alla stipulazione di una nuova POLIZZA.
4. La concessione del PERIODO DI OSSERVAZIONE è comunque subordinata alla richiesta scritta inoltrata agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed alla corresponsione di un premio aggiuntivo determinato come segue:

   (I) 12 mesi: 25% del premio annuo della presente POLIZZA
   (II) 24 mesi: 50% del premio annuo della presente POLIZZA
   (III) 36 mesi: 75% del premio annuo della presente POLIZZA

5. Durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE concesso od acquistato ai sensi delle disposizioni che precedono la SOCIETA' e gli AMMINISTRATORI dovranno comunque attenersi alle disposizioni in materia di notificazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO di cui alla Sezione VI.
6. L'accettazione, da parte della SOCIETA' e/o degli AMMINISTRATORI, di una proposta di copertura assicurativa formulata da altri assicuratori esonererà gli ASSICURATORI dagli eventuali obblighi assicurativi durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE.
7. La facoltà di richiedere il PERIODO DI OSSERVAZIONE di cui sopra non potrà essere esercitata in caso di ammissione della SOCIETA' a procedure concorsuali ed in caso di Fusioni e/o Acquisizioni ed altre operazioni straordinarie di cui alla Sezione VII.

C. Costituzione-Acquisizione di Controllate
La copertura di cui alla presente POLIZZA è estesa automaticamente alle CONTROLLATE, costituite o acquisite dalla SOCIETA', durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Resta tuttavia inteso che la presente estensione non si applicherà automaticamente nel caso in cui:

I. la CONTROLLATA costituita o acquisita abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o Canada;
II. la CONTROLLATA costituita od acquisita sia un istituto bancario; una società di intermediazione mobiliare; una società di gestione del risparmio; una compagnia di assicurazioni; una società di gestione di fondi di investimento; una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza;
III. la CONTROLLATA costituita od acquisita abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o in qualsiasi procedura concorsuale;
IV. le azioni della CONTROLLATA siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Nel caso in cui la CONTROLLATA costituita o acquisita rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE potrà chiedere comunque agli ASSICURATORI l'estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare la situazione di rischio determinatasi a seguito della costituzione/acquisizione di detta CONTROLLATA. Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio del contratto in vigore qualora l'estensione di copertura sia concessa. Resta inteso che l'estensione si applicherà unicamente ai FATTI ILLECITI commessi successivamente alla costituzione od acquisizione della predetta CONTROLLATA.

D. Estensione Amministratori cessati per fine mandato

a) Nel caso in cui (i) la SOCIETA' o gli AMMINISTRATORI non dovessero rinnovare o sostituire la presente POLIZZA con un'altra POLIZZA a copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI, emessa dagli ASSICURATORI o da altri assicuratori e (ii) non sia stato acquistato un PERIODO DI OSSERVAZIONE, alla data del mancato rinnovo verrà concesso un periodo di 60 mesi dalla scadenza della POLIZZA nel quale gli AMMINISTRATORI, che in data antecedente la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONEsiano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato - potranno denunciare per iscritto agli ASSICURATORI eventuali RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate contro di essi per la prima volta nel detto periodo di 60 mesi per FATTI ILLECITI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e durante il PERIODO DI RETROATTIVITÀ.
b) Tale estensione di copertura sarà efficace a condizione che:
    - la SOCIETA' e/o gli AMMINISTRATORI che intendano avvalersi della stessa ne diano comunicazione scritta agli ASSICURATORI entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE;
    - i FATTI ILLECITI siano stati commessi dagli AMMINISTRATORI quando gli stessi erano al servizio della SOCIETA';
    - non siano intervenute fusioni, acquisizioni od altre operazioni di straordinaria amministrazione, come descritte al punto 7, sezione VII della POLIZZA.

E. Estensione spese di pubblicità
Nel caso in cui gli AMMINISTRATORI, in nome proprio o per conto della SOCIETA', dovessero

sostenere delle spese per la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o minimizzare le conseguenze di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente POLIZZA, gli ASSICURATORI rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un "sottolimite di indennizzo" pari ad € 150.000.
In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli AMMINISTRATORI ed ai dipendenti della SOCIETA'.

F. Territorio
La POLIZZA opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti per le Richieste di Risarcimento originate da FAtti Illeciti posti in essere esclusivamente nei territori indicati nel CERTIFICATO, fermo restando che in caso di RICHIESTE di RISARCIMENTO che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari, l'assicurazione di cui alla presente POLIZZA opera limitatamente alle Richieste di risarcimento avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

G. Estensione spese per inquinamento
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera G della Sezione IV che segue la presente POLIZZA si applica ai COSTI, ONERI E SPESE sostenuti per la difesa dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da SOSTANZE INQUINANTI.
La garanzia è prestata con un "sottolimite di Indennizzo" di € 200.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e per anno assicurativo.

H. ***Estensione responsabilità per mobbing***
Fermo restando quanto previsto alla lettera B della Sezione IV (Esclusione di azioni od omissioni dolose) che segue, la presente POLIZZA si applica alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da azioni sociali di responsabilità – esercitate ai sensi degli artt. 2393 e/o 2476 c.c. – nei confronti degli AMMINISTRATORI in seguito a contenziosi per mobbing tra la SOCIETA' e uno o piú DIPENDENTI.

I. Estensione Spese impreviste
Gli ASSICURATORI si obbligano a rimborsare agli AMMINISTRATORI, a fronte dell'esibizione di regolari fatture, i COSTI, ONERI E SPESE sostenuti senza la preventiva autorizzazione degli ASSICURATORI in relazione a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per FATTI ILLECITI compresi in garanzia, qualora, a causa di imprevisti ed emergenze, non sia ragionevolmente possibile per gli AMMINISTRATORI ottenere il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI.
La garanzia è prestata con un "sottolimite di Indennizzo" di € 50.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e per anno assicurativo.

L.Estensione spese di viaggio
Nel caso in cui gli AMMINISTRATORI, in nome proprio o per conto della SOCIETA', dovessero sostenere delle spese di viaggio e delle spese vive per intervenire, in quanto espressamente richiesto, in un giudizio riconducibile ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente POLIZZA, gli ASSICURATORI rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un "sottolimite di indennizzo" pari ad € 2.500.
In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli AMMINISTRATORI ed ai dipendenti della SOCIETA'.

SEZIONE III. b CONDIZIONI PARTICOLARI

A. Estensione "Amministratori Esterni"
La presente POLIZZA si applica agli AMMINISTRATORI che siano nominati presso SOCIETA' ESTERNE a condizione che tale nomina sia avvenuta in ottemperanza ad una richiesta specifica da parte della SOCIETA'.

Resta inteso che l'estensione in esame:

(I) non si applica agli altri amministratori e/o alla SOCIETA' ;

(II) opera in eccedenza rispetto al limite di indennizzo previsto da altre polizze a copertura della responsabilità civile di tali "Amministratori Esterni";
(III) opera solo e nella misura in cui la SOCIETA' ESTERNA non abbia provveduto a mantenere indenne l'AMMINISTRATORE in questione in virtù di accordi od obblighi di legge;

Resta altresì inteso che la presente estensione non si applica nel caso in cui:

I. la SOCIETA' ESTERNA abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o Canada;
II. la SOCIETA' ESTERNA sia un istituto bancario, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazioni, una società di gestione di fondi di investimento, una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza;
III. la SOCIETA' ESTERNA abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o sia soggetta a qualsiasi procedura concorsuale;
IV. le azioni della SOCIETA' ESTERNA siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Nel caso in cui la SOCIETA' ESTERNA rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE potrà chiedere comunque agli ASSICURATORI l'estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare la situazione di rischio di detta SOCIETA' ESTERNA. Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio del contratto in vigore qualora l'estensione di copertura sia concessa.
Resta inteso che l'estensione si applicherà unicamente ai FATTI ILLECITI commessi successivamente alla data di nomina dell'AMMINISTRATORE presso la SOCIETA' ESTERNA e cesserà automaticamente alla data in cui l'AMMINISTRATORE abbia cessato l'incarico per qualsiasi causa presso la SOCIETA' ESTERNA.

B. Estensione Usa/Canada

Fermo restando tutti i termini e le condizioni della presente POLIZZA, la definizione di Territorio di cui alle definizioni di Polizza (SEZIONE III) deve intendersi modificata come segue:

la copertura è estesa a tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate ovunque nel mondo contro gli AMMINISTRATORI per FATTI ILLECITI da loro ovunque commessi, a condizione che:

- Il totale attivo delle CONTROLLATE in USA/Canada non sia superiore a $ 50.000.000
- Il totale attivo delle CONTROLLATE in USA/Canada non sia superiore al 25% del totale attivo risultante dallo stato patrimoniale del bilancio consolidato della CONTRAENTE.

Nel caso in cui tali parametri non vengano rispettati la presente estensione cesserà automaticamente ogni effetto.
La presente estensione non si applica alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate in tutto o in parte in USA/Canada nei confronti degli AMMINISTRATORI da parte, per conto o su iniziativa di qualsivoglia AMMINISTRATORE o della SOCIETA', ad eccezione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO che:

(I) si riferiscano ad una controversia in materia di diritto del lavoro;
(II) siano avanzate da un ex amministratore, funzionario o dipendente della SOCIETÀ;
(III) siano avanzate da un liquidatore, curatore o commissario nominato da un'autorità pubblica o nominato da un'autorità giudiziaria;
(IV) risultino da una "classaction" o da una "derivative action";
(V) siano promosse a seguito di provvedimento emanati da autorità pubbliche o di enti pubblici di controllo;

Dalla estensione in esame, si intende comunque escluso quanto di seguito indicato:

a) Esclusione erisa
La presente POLIZZA non si applica alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o riconducibili all'EmployeeRetirementIncome Security Act (ERISA) del 1974 Public Law 93-406 (U.S.A.), comunemente denominato PensionReformAct del 1974 e relativi emendamenti, o previsioni simili di una qualsiasi Legge Statutaria Federale, Statale o Locale o della common law degli Stati Uniti d'America.

b) Esclusione SEC
La presente POLIZZA non si applica alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o riconducibili a qualsiasi reale o presunta violazione al Securities Exchange Act of 1933, al Securities Act of 1934, ad ogni regolamento o normativa adottata dalla SecutitiesActCommission o ad ogni Statuto Federale, Statale o Provinciale che regolamenta le "securities" precedentemente menzionate, inclusi gli emendamenti, negli Stati Uniti d'America.

c) Esclusione punitive and exemplarydamages
Ai fini della presente estensione e a parziale integrazione di quanto previsto dalla Sez. IV – ESCLUSIONI, sono escluse dall'ambito della presente estensione le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o attribuibili a multe, ammende e/o sanzioni amministrative, ivi compresi danni punitivi ed esemplari nonché l'importo degli stessi.

d) Esclusione offerte pubbliche e private
La presente estensione non si applica alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate contro gli AMMINISTRATORI derivanti da o riconducibili ad offerte pubbliche o private di titoli, azioni e o obbligazioni, effettuate sia da parte della CONTRAENTE, sia nel suo interesse, in presenza o meno di un prospetto informativo.

C. Estensione responsabilità amministrativo- contabile

Per gli AMMINISTRATORI che ne faranno esplicita richiesta, in accordo con gli ASSICURATORI e ad integrazione di quanto previsto alla sezione I, lettera T, per RICHIESTE DI RISARCIMENTO si intende anche il Procedimento promosso innanzi alla Corte dei Conti nei confronti degli AMMINISTRATORI per responsabilità amministrativa nell'esercizio delle proprie mansioni istituzionali.

Per la presente integrazione di garanzia è convenuto un premio pro capite, il cui importo é indicato nel CERTIFICATO, a totale carico dell'AMMINISTRATORE aderente, che dovrà provvedere al pagamento direttamente agli ASSICURATORI, per il tramite dell'intermediario.
Gli ASSICURATORI emetteranno appositi moduli di adesione, intestati a ciascun soggetto aderente all'integrazione di garanzia, fermo restando che nessun onere relativo al pagamento del premio potrà ricadere sulla SOCIETA'.

In nessun modo la presente estensione comporta un incremento del LIMITE DI INDENNIZZO.

D. Esclusione istituzioni finanziarie

La presente POLIZZA non troverà applicazione per RICHIESTE DI RISARCIMENTO:

a) derivanti o attribuibili, direttamente o indirettamente o che siano conseguenza o comunque riguardino qualsiasi effettiva o presunta operazione di qualsiasi natura con cui si sia cercato di modificare il prezzo o l'andamento di mercato di: azioni e/o obbligazioni di società, materie prime, merci in genere, valute, titoli di qualsiasi tipo, salvo che si tratti di operazioni effettuate in conformità a leggi, disposizioni e regolamenti applicabili a tali operazioni;
b) avanzate da o per conto di clienti della SOCIETÀ risultanti da investimenti, dalla gestione o da consulenze in ordine a patrimoni, trust o proprietà;
c) derivanti o attribuibili al deprezzamento o alla perdita di investimenti, qualora tale deprezzamento o perdita sia il risultato della fluttuazione di mercati finanziari, azionari,

di merci, o di altri mercati, nei casi in cui tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo e dell'influenza degli AMMINISTRATORI;

d) Derivanti o attribuibili all'andamento di titoli azionari, merci o altre forme di investimento che non abbiano corrisposto alle attese dichiarate o previste.

E. Esclusione dei rischi di contaminazione e da attività operative

Fermo restando tutti i termini e le condizioni della presente POLIZZA, la Sezione I – Definizioni, è integrata con la seguente definizione:

- "RIFIUTI", si intendono il complesso di materiali di scarto solidi o fluidi, di provenienza domestica, agricola ed industriale e le sostanze e i materiali da riciclare, condizionare e recuperare.

Il punto (2) della lettera G, Sezione IV – Esclusioni, è da intendersi abrogato e sostituito come segue:

Si intendono escluse dall'ambito di applicazione della presente POLIZZA le:

- RICHIESTE DI RISARCIMENTO determinate dalla perdita, distruzione o danno di qualunque bene ovvero perdita o spesa di qualsiasi natura, derivante o cagionata da RIFIUTI, ovvero qualsiasi perdita consequenziale.
- RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o attribuibili all'esercizio da parte della SOCIETA' di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze rese a terzi e comunque da qualsiasi FATTO ILLECITO relativo a tali servizi o consulenze.

F. Esclusione insolvenza e procedure concorsuali

La presente POLIZZA non opera in relazione a qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente connessa a o derivante da situazioni di insolvenza e procedure concorsuali della SOCIETA'.

G. Esclusione relativa alla materia assicurativa

La presente POLIZZA non opera in relazione a qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante o attribuibile ad uno o più dei seguenti casi:

a) il rifiuto, attuale o presunto, di rinnovare o risolvere qualsiasi contratto assicurativo e/o assicurativo finanziario e/o riassicurativo (di seguito collettivamente definiti come "Contratti Assicurativi");
b) ogni effettivo o presunto rifiuto o ritardo nel pagamento di somme a qualunque titolo dovute in relazione ai Contratti Assicurativi;
c) ogni effettiva o presunta negligenza nella gestione di sinistri e più in generale nella gestione dei Contratti Assicurativi, ivi inclusa la fase precontrattuale;
d) ogni indagine condotta dalle competenti autorità di vigilanza in relazione ai Contratti Assicurativi;
e) mancata, insufficiente o non conforme sottoscrizione di Contratti Assicurativi.

SEZIONE IV - ESCLUSIONI

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente POLIZZA le:

A. a) RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi CIRCOSTANZA esistente o evento avvenuto prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE che gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA' conoscevano e che avrebbe ragionevolmente potuto originare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;

b) RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o conseguenti a qualsiasi controversia che abbia dato luogo a procedimenti contro gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA' in data

antecedente oppure ancora in corso rispetto alla data in cui la SOCIETA' abbia stipulato per la prima volta (e abbia successivamente rinnovato senza soluzione di continuità) una POLIZZA di responsabilità civile Amministratori tramite gli ASSICURATORI e dei quali gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA' siano stati informati oppure siano venuti a conoscenza prima di detta data.

c) RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO dichiarate dall'Assicurato nella Proposta e verificatesi antecedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE della presente POLIZZA.

d) RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dalla SOCIETA' e/o dagli AMMINISTRATORI agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze stipulate

B. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente accertate nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dalla SOCIETA', dagli AMMINISTRATORI, o derivanti da infedeltà di DIPENDENTI;

C. RICHIESTE DI RISARCIMENTO aventi ad oggetto la restituzione da parte di un AMMINISTRATORE di emolumenti o compensi di qualsiasi natura percepiti in assenza di approvazione da parte dei competenti organi sociali il cui pagamento di detti emolumenti/compensi sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione dell'AMMINISTRATORE;

D. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente riconducibili a multe, ammende e/o sanzioni amministrative e di qualsiasi altra natura nonché l'importo delle stesse;

E. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a radiazioni ionizzanti, contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili o scorie nucleari, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, proprietà radioattive, tossiche, esplosive od altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o componenti di queste;

F. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente derivanti da od attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose compresa la perdita d'uso, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2 Sezione II (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro) che precede;

G. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a:

1. fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di SOSTANZE INQUINANTI comunque avvenute;
2. disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di SOSTANZE INQUINANTI.

H. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili all'esecuzione od alla mancata esecuzione da parte della SOCIETA' o degli AMMINISTRATORI di servizi professionali;

I. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad invasioni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, nazionalizzazioni, sequestri, distruzioni ed altri simili eventi;

J. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad ATTI

TERRORISTICI;

K. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali;

L. RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da o nell'interesse di qualsiasi persona o entità non pubblica che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 25% del capitale della SOCIETA', unicamente quando tale persona o entità abbia approvato o ratificato il FATTO ILLECITO oggetto della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

M. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a qualsiasi responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

N. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o conseguenti ai procedimenti amministrativi innanzi alla Corte dei Conti.
Tale esclusione è da intendersi operante esclusivamente nel caso di AMMINISTRATORI di Società a partecipazione pubblica.

O. Resta inteso che gli ASSICURATORI saranno esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque a eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo o esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Esclusioni Separate
Ai fini delle Esclusioni di cui alle lettere C ed E, il fatto illecito commesso da un singolo AMMINISTRATORE non potrà essere imputato ad altri AMMINISTRATORI incolpevoli.

SEZIONE V - DETERMINAZIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI

A. Gli ASSICURATORI corrisponderanno il cento per cento (100%) della PERDITA verificatasi in eccedenza della FRANCHIGIA applicabile (per ogni singola PERDITA) fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO. Tale somma rappresenterà, indipendentemente dal momento in cui gli ASSICURATORI effettueranno il pagamento, l'importo massimo per il quale gli ASSICURATORI potranno essere chiamati a rispondere per tutte le PERDITE derivanti da tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, compreso l'eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE.

B. I COSTI, ONERI E SPESE di resistenza nell'ambito di giudizi civili di cui all'art. 1917 comma 3 del Codice Civile sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta allo stesso, ferme restando le disposizioni che seguono:

- nessun COSTO, ONERE E SPESA potrà essere sostenuto dall'assicurato senza il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI;
- COSTI, ONERI E SPESE approvati dagli ASSICURATORI saranno da questi ultimi rimborsati a fronte della esibizione di regolari fatture;

- costi, oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa non sono anticipabili da parte degli ASSICURATORI;
- gli ASSICURATORI rimborseranno costi, oneri e spese relativi a procedimenti

penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa solo qualora tali procedimenti si siano conclusi con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato.

C. Gli ASSICURATORI risarciranno le PERDITE nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verifichino più PERDITE concernenti sia la Sezione II, punto 1 (copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI), sia la Sezione II, punto 2 (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro) gli ASSICURATORI risarciranno per prima la PERDITA imputabile alla Sezione II, punto 1.

Resta inteso inoltre che gli ASSICURATORI, in nessun caso, saranno obbligati a risarcire PERDITE dopo l'esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE CIRCOSTANZE E DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

A. Disposizioni in merito alla comunicazione di Circostanze e Richieste di Risarcimento

La SOCIETA' e gli AMMINISTRATORI dovranno fornire comunicazione scritta agli ASSICURATORI - ed a tale comunicazione sono condizionatamente subordinati gli obblighi degli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza di:

1. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
2. qualsiasi manifestazione di volontà, da parte di chicchessia, di ritenere responsabile un AMMINISTRATORE;
3. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA' vengano a conoscenza che possa dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Se tale comunicazione viene effettuata dalla SOCIETA' e/o dagli AMMINISTRATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE relativamente ai precedenti punti (2) e (3), qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Pertanto, qualora una RICHIESTA DI RISARCIMENTO od una o più CIRCOSTANZE che possano dar luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO siano comunicate per iscritto agli ASSICURATORI da parte degli AMMINISTRATORI o della SOCIETA' durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, esse saranno garantite, subordinatamente ai termini, condizioni ed esclusioni della presente POLIZZA, anche qualora le azioni od i procedimenti giudiziari ad esse relativi abbiano inizio successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Qualora il PERIODO DI ASSICURAZIONE scada in un giorno festivo, la comunicazione scritta di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO ricevuta da parte degli ASSICURATORI nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza sarà considerata come una comunicazione pervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

B. Documentazione necessaria ai fini della comunicazione di Circostanze e Richieste di Risarcimento

Gli AMMINISTRATORI e la SOCIETA' dovranno fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni ed i documenti necessari (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni lettera, atto, avviso di garanzia etc.) e la collaborazione e l'assistenza che gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquidazione e gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

C. Obblighi degli Amministratori e della Società in caso di Circostanza e Richieste di Risarcimento e transazione.

Gli AMMINISTRATORI O LA SOCIETA', a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, non devono ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordare l'entità di eventuali risarcimenti oppure sostenere COSTI, ONERI e SPESE, senza il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI. Gli ASSICURATORI non potranno transigere alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell'assicurato. Tuttavia qualora l'assicurato rifiuti di accettare una transazione proposta o condivisa dagli ASSICURATORI e decida di coltivare azioni legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere la somma a fronte del pagamento della quale essa avrebbe potuto essere definita, inclusi COSTI, ONERI e SPESE.

D. Gestione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento

Gli ASSICURATORI si riservano il diritto di approvare preventivamente la nomina dei legali e dei professionisti in genere da parte degli AMMINISTRATORI e della SOCIETA' in ogni caso di notificazione di una CIRCOSTANZA o di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO compresa nell'ambito di applicazione dalla presente POLIZZA.

SEZIONE VII - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Dichiarazioni contenute nel questionario proposta

La presente POLIZZA ed il relativo premio sono stati rispettivamente stipulati e determinati sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite nel Questionario Proposta, nonché di ogni altro eventuale documento ad esso allegato. Il Questionario Proposta ed i relativi allegati sono da considerare quale parte integrante ed essenziale della POLIZZA.
Ai fini della copertura di cui al Punto 1 della Sezione II (copertura della responsabilità civile degli amministratori), quanto dichiarato nel Questionario Proposta di assicurazione sarà considerato separatamente per ogni singolo AMMINISTRATORE.

La SOCIETA' e gli AMMINISTRATORI sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le informazioni e le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero prestato il loro consenso, o non lo avrebbero prestato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono disciplinate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.

2. Pagamento del premio

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, fermo quanto disposto all'articolo della presente polizza inerente alla "clausola broker", la garanzia si riterrà sospesa e si intenderà riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme comunque le scadenze contrattuali convenute

3. Altre assicurazioni

Gli AMMINISTRATORI e la SOCIETA' devono comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA' devono darne avviso a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni aventi ad oggetto lo stesso rischio a copertura della SOCIETA' o degli AMMINISTRATORI, la presente POLIZZA opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei Limiti di Indennizzo previsti in tali altre assicurazioni.

4. Modifiche/cessione del contratto

Eventuali modifiche o la eventuale cessione di diritti di cui alla presente assicurazione saranno considerate valide ed efficaci solo se formalizzate per iscritto ed espressamente accettate dagli ASSICURATORI.

5. Procedure di rinnovo

La POLIZZA è senza tacito rinnovo e scade automaticamente alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Le condizioni di rinnovo sono valutate dagli ASSICURATORI al ricevimento di una nuova richiesta di quotazione.

6. Aggravamento del rischio

La SOCIETA' o gli AMMINISTRATORI devono dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o mutamento del rischio. Gli aggravamenti o mutamenti del rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso degli ASSICURATORI dal contratto (art. 1898 del Codice Civile).

7. Diminuzione del rischio

In caso di comprovata diminuzione del rischio nel corso del PERIODO DI ASSICURAZIONE verranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1897 del Codice Civile.

8. Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie

Resta inteso che la presente POLIZZA non sarà applicabile alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili a FATTI ILLECITI commessi successivamente, rispettivamente, alla data di:

(I) acquisizione da parte di qualsiasi soggetto o gruppo di soggetti in concerto fra loro di un numero di quote od azioni della SOCIETA', ovvero stipulazione di accordi contrattuali che attribuiscano il diritto di nominare la maggioranza degli AMMINISTRATORI della SOCIETA'; oppure

(II) alla data di efficacia della fusione della SOCIETA' con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della fusione;

(III) alla data di acquisizione della SOCIETA' o dell'azienda della SOCIETA' da parte di altro soggetto.

9. Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della SOCIETA' durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE

Qualora la SOCIETA' deliberi l'offerta al pubblico delle proprie azioni durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, essa dovrà fornire agli ASSICURATORI copia del relativo prospetto ed ogni altra informazione ed altro documento relativo ad essa. Gli ASSICURATORI avranno la facoltà di variare i termini e le condizioni della presente POLIZZA e/o richiedere un premio aggiuntivo in relazione agli eventuali mutamenti del rischio.

10. Diritto di surrogazione

1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi della presente POLIZZA, gli ASSICURATORI si surrogheranno fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate, nei diritti di rivalsa dell'assicurato verso i terzi responsabili. In tal caso gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA' dovranno firmare tutti i necessari documenti e faranno tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell'assicurato.
2. Ogni somma eventualmente ottenuta dagli ASSICURATORI a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra sarà imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore degli AMMINISTRATORI e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore della SOCIETA'.

11. Responsabilità incrociata

Fermi restando i termini e le condizioni della presente POLIZZA, essa sarà applicabile ad ogni AMMINISTRATORE come se fosse stata emessa una POLIZZA separata per ciascuno dei soggetti assicurati. Indipendentemente dal numero degli AMMINISTRATORI coinvolti, l'ammontare complessivo delle somme risarcibili da parte degli ASSICURATORI non potrà comunque eccedere il LIMITE DI INDENNIZZO.

12. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del CONTRAENTE.

13. Cessazione

La presente POLIZZA potrà essere risolta nelle seguenti modalità:

A) dopo 30 giorni dalla ricezione da parte degli ASSICURATORI di una disdetta scritta dalla CONTRAENTE, resa in virtù di una delibera di risoluzione validamente adottata dal consiglio di amministrazione;
B) immediatamente, a fronte della ricezione da parte della CONTRAENTE di una lettera di recesso degli ASSICURATORI, per mancato pagamento del premio entro la scadenza prevista.

In caso di recesso dalla POLIZZA da parte della CONTRAENTE il premio goduto sarà calcolato pro rata temporis con maggiorazione del quindici per cento (15%). Non potrà essere comunque restituito il premio o parte di esso qualora sia stata fatta denuncia di una CIRCOSTANZA o di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO durante il periodo di effettiva vigenza della POLIZZA.

14. Foro competente

Foro esclusivamente competente per la soluzione di eventuali controversie in merito all'applicazione, interpretazione e scioglimento del presente contratto è quello del luogo della sede del CONTRAENTE.

15. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente disciplinato nella presente POLIZZA, valgono le norme di legge in materia.

16. Tracciabilità Dei Flussi Finanziari

Nel caso in cui la SOCIETA' sia a partecipazione pubblica gli ASSICURATORI si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e/o integrazioni. Gli ASSICURATORI si obbligano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia cui appartiene la stazione appaltante dell'inadempimento della eventuale propria controparte contrattuale (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Resta convenuto che la presente Assicurazione si intenderà risolta di diritto qualora le transazioni ad essa relative siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

17. Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
Gli atti giudiziari devono essere notificati agli ASSICURATORI a mezzo PEC: o, in alternativa, al domicilio eletto presso la sede legale

18. Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte dellaSocietà;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate alBroker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimoarticolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premioaggiuntivo,iterminidieffettosonosubordinatialladisciplinadell'art."Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio pari al diecipercento, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dalBroker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento delrapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del16/10/2006.

Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il CONTRAENTE dichiara di avere attentamente

letto e di accettare esplicitamente i seguenti articoli:

Obbligazione Temporale degli Assicuratori ("Claims Made")

Sezione I Lettera F, H, I, N, O, S delle **Definizioni**
Sezione III.a Condizioni particolari

A. Procedimenti speciali
B. Periodo di Osservazione
C. Costituzione Acquisizione di Controllate
D. Estensione Amministratori cessati per fine mandato
E. Estensione spese di pubblicità
F. Territorio
G. Estensione spese per inquinamento
H. Estensione per responsabilità per mobbing
I. Estensione spese impreviste
J. Estensione spese di viaggio

Sezione III.b Condizioni particolari

A. Estensione "Amministratori Esterni"
B. Estensione Usa/Canada
C. Estensione responsabilità amministrativo/ contabile
D. Esclusione istituzioni finanziarie
E. Esclusione dei rischi di contaminazione e da attività operative
F. Esclusione insolvenza e procedure concorsuali
G. Esclusione relativa alla materia assicurativa

Sezione IV Esclusioni
Sezione V Determinazione delle somme risarcibili da parte degli Assicuratori
Sezione VI Disposizioni in merito alla comunicazione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento
Sezione VII Condizioni Generali di Assicurazione

1.Dichiarazioni contenute nel questionario proposta
4. Modifiche/cessioni del contratto
5. Procedura di rinnovo
8. Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie
9. Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della SOCIETA' durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE
10. Diritto di surrogazione
13. Cessazione per recesso o per mancato pagamento del premio
14. Foro competente
17. Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
18. Clausola Broker

La Società Il Contraente

_____ _____

SCHEDA DICOPERTURA

CONTRAENTE ED ASSICURATO: SOGESID

PERIODO DI ASSICURAZIONE: dalle ore 24:00 del 30/06/2021
alle ore 24:00 del 30/06/2024

MASSIMALE PER CIASCUN SINISTRO / PERDITE PECUNIARIE: EURO 5.000.000,00

MASSIMALE AGGREGATO ANNUO: EURO 5.00.000,00

MASSIMALE PER COSTI DI DIFESA: EURO 1.250.000,00

FRANCHIGIA PER SINISTRO: EURO 0,00

VALIDITÀ TERRITORIALE: Mondo intero

GIURISDIZIONE: Mondo intero con esclusione di USA e Canada

RETROATTIVITÀ: Illimitata

ILContraente

LaSocietà